

#### AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio

Sede legale: Via Lusardi 26 – 22017 MENAGGIO (CO) Sede operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO)

> Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299 <u>segreteria@aziendasocialeclv.it</u> P.I. 02945720130

# **REGOLAMENTO:**

# PRESTAZIONI DI NATURA ECONOMICA PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN RSA O ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI

Approvato in Assemblea dei sindaci il 17/11/2020

#### PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

# Art.1 - Istituzione delle prestazioni di natura economica per l'integrazione delle rette di ricovero in R.S.A o altre strutture residenziali a favore di persone indigenti

L'Azienda Sociale Centro Lario e Valli dell'ambito territoriale di Menaggio, su delega dei Comuni del territorio, ha istituito, quale ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, la possibilità di beneficiare di interventi di natura economica per l'integrazione delle rette di ricovero in R.S.A. a favore di persone indigenti, nell'ambito del complesso delle prestazioni e degli interventi di natura socio assistenziale previste dal Piano di Zona dei Servizi e degli Interventi Sociali del Distretto di Menaggio (Legge 328/2000).

# Art.2 - Definizione degli interventi

Tale azione prevede la possibilità di beneficiare di interventi di natura economica per l'integrazione delle rette di ricovero in R.S.A o altre strutture residenziali a favore di persone indigenti residenti nei Comuni del Distretto di Menaggio sottoscrittori del Piano di Zona.

L'obiettivo di tale azione è di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno, nel rispetto del principio che tutti hanno uguale dignità sociale.

L'intervento di natura economica per l'inserimento in R.S.A o altre strutture residenziali a favore di persone indigenti deve essere realizzato nell'ambito di una progettazione più complessa relativa alla persona indigente, effettuata dall'Assistente Sociale referente, competente della situazione.

L'intervento deve essere flessibile e si deve realizzare attraverso progetti adatti a situazioni specifiche e deve avere come finalità la promozione di un processo di supporto reale alla persona indigente ed al suo contesto familiare. Le modalità di intervento in questo settore sono specificatamente dettagliate da leggi e piani attuativi nazionali e regionali.

# Art.3 - Principi

L'intervento di natura economica per l'integrazione delle rette di ricovero in R.S.A o altre strutture residenziali a favore di persone indigenti, si ispira ai principi di rispetto della dignità della persona e al diritto della stessa ad autodeterminarsi, qualunque sia la sua condizione personale e sociale.

A tutti i cittadini fruitori dell'intervento è garantito, a parità di condizioni, un uguale trattamento per l'accesso al servizio e per la fruizione delle prestazioni.

La valutazione delle condizioni di bisogno è effettuata con interventi professionali tesi ad evidenziare la complessità della situazione secondo il metodo dell'approccio globale.

L'erogazione del contributo, a cura dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli deve rispondere a criteri di corretta gestione per il conseguimento del maggior grado di efficienza delle prestazioni.

# Art.4 – Programmazione generale e Coordinamento del Servizio

Con la programmazione generale di tale intervento si intende realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i reali bisogni dei cittadini.

A tal fine, la programmazione deve contenere l'analisi dell'utenza potenziale e di quella reale, la definizione degli obiettivi e delle modalità tecnico-organizzative del singolo progetto, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili.

Il coordinamento del servizio è affidato al Servizio Sociale Professionale dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli con le seguenti finalità:

- valutare l'ammissibilità della domanda e, in caso positivo, l'entità del bisogno;
- definire gli obiettivi e il progetto, ottimizzare l'impiego delle risorse, studiare le modalità organizzative ed attuare verifiche periodiche dei diversi aspetti del Servizio;
- favorire, tra le diverse realtà del territorio, scambi di esperienze, adottando strumenti di lavoro e strategie organizzative comuni;

- garantire agli utenti, nell'ambito dei vari paesi, a parità di condizioni, un trattamento omogeneo, qualitativamente e quantitativamente adequato ai bisogni;
- promuovere il collegamento del Servizio con altre strutture residenziali e servizi sociali e sanitari del territorio;
- stabilire e mantenere rapporti con le organizzazioni presenti sul territorio, collaborare ad eventuali iniziative di approfondimento sui bisogni e sulle potenzialità delle persone indigenti e delle loro famiglie;
- provvedere alla definizione dei progetti individualizzati di intervento, previa valutazione dei bisogni dei singoli utenti e determinazione di tempi, modalità e tipologia delle prestazioni da erogare.

Alla programmazione ed alle verifiche provvede annualmente il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli.

#### ORGANIZZAZIONE

#### Art.5 - Destinatari

Destinatari delle prestazioni di natura economica per l'integrazione delle rette di ricovero in R.S.A o altre strutture residenziali sono i soggetti indigenti residenti nei Comuni del Distretto di Menaggio sottoscrittori del Piano di Zona.

Si precisa che, in virtù del disposto di cui all' (art. 8 LR 12 marzo 2008 n.3):

"[...] qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un Comune diverso gli oneri gravano comunque sul Comune di residenza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità [...]".

L'individuazione degli utenti del servizio è di competenza esclusiva dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli attraverso le Assistenti Sociali che, in collaborazione con gli organi competenti del Comune di residenza della persona indigente, operando su delega dei Comuni sottoscrittori del Piano di Zona, valuta ogni singola situazione, definisce l'ammissibilità della domanda e predispone un piano di intervento, attraverso la valutazione dell'effettivo bisogno socio assistenziale del soggetto e la valutazione della condizione economica calcolata sulla base dell'ISEE del nucleo familiare, così come disciplinato dall'art.6, comma 2 DPCM 159/2013.

In caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del sopraccitato comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 dpcm cit.

La componente non è calcolata:

- quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza, giusto allegato 3 dpcm cit.;
- quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:

- hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.

Nell'ambito del potere discrezionale conferito ai Comuni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge 328/00 è data facoltà all'Ente, erogatore la prestazione, valutato il singolo caso, di derogare ai limiti posti dal presente regolamento purché la relativa delibera sia motivata e supportata da idonea documentazione medica e siano attestate le condizioni economiche del beneficiario nonché i motivi posti a sostegno della deroga (in riferimento soprattutto alle situazioni già in essere).

# Art.6 - Caratteristiche dell'intervento

L'intervento prevede la presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale dei soggetti indigenti che necessitano l'inserimento in R.S.A o altre strutture residenziali e, di conseguenza:

- la valutazione dell'effettivo bisogno del soggetto e dell'impossibilità dello stesso di essere mantenuto al proprio domicilio, anche avvalendosi degli altri interventi previsti dal Servizio Sociale Professionale dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli;
- la ricerca di una struttura adeguata alle esigenze psicofisiche manifestate dal soggetto, formulando il relativo Piano di assistenza individualizzato;
- la valutazione di contribuzione economica da parte dell'ente locale al fine di integrare il costo della retta di inserimento in RSA o in altra struttura, dopo aver effettuato le opportune verifiche della condizione economica del soggetto richiedente, del nucleo familiare di appartenenza e dei figli non inclusi nel nucleo familiare.

Nel caso in cui la necessità di contribuzione economica da parte del richiedente dovesse intervenire a ricovero già avvenuto, il Servizio Sociale Professionale, in collaborazione con il Comune di residenza (precedente al ricovero), procederà ad una valutazione complessiva della situazione socio assistenziale e di conseguenza alla valutazione dell'entità economica del contributo da erogare, in base a quanto disposto dal Regolamento relativo ai criteri di compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi socio educativo assistenziali e relativo all'erogazione di contributi in denaro gestiti dall'Azienda Sociale Centro Lario e Valli.

# Art. 7 - Durata delle prestazioni

La durata delle prestazioni è definita dal Servizio Sociale Professionale dell'*Azienda Sociale Centro Lario* e *Valli*, in accordo con il richiedente e la sua famiglia, considerando i bisogni specifici della persona ed le effettive condizioni economiche del soggetto stesso.

Superate le condizioni di bisogno accertate dal Servizio Sociale Professionale, l'intervento viene sospeso.

Solo in alcuni casi si potrebbero presentare situazioni di bisogno richiedenti interventi molto prolungati nel tempo.

# GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

# Art. 8 - Modalità di accesso alla prestazione

L'accesso alla prestazione è subordinato alla richiesta scritta su apposita modulistica da parte della persona indigente o di un suo legale rappresentante, purché corredata da certificazione ISEE del beneficiario dell'intervento come previsto dal DPCM 159/2013 da apposita certificazione sanitaria redatta dal medico di base o dall'équipe ADI che attesti le condizioni di salute del soggetto richiedente l'intervento.

L'istruttoria della domanda è svolta dal Servizio Sociale Professionale **dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli** in collaborazione con il Comune di residenza, secondo le modalità indicate dal protocollo operativo.

# L'istruttoria della domanda ha, di norma, la durata massima di 30 giorni.

L'esito della domanda sarà comunicato al richiedente ed alla sua famiglia; in caso di risposta negativa, questa dovrà essere adeguatamente motivata.

Risulta quindi indispensabile una revisione periodica del programma di intervento onde verificare la permanenza delle condizioni stabilite per l'erogazione della prestazione. Ove risultino superate le condizioni di bisogno che avevano determinato l'ammissione all'intervento, si procede alla sospensione, concordando con l'utente le modalità del termine.

L'assistito, o per lui un suo familiare o il suo legale rappresentante, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione della posizione economica del beneficiario del contributo.

# Art. 9 - Partecipazione al costo del servizio

Secondo il disposto della L.R. n° 3/2008 – art.8: "Le persone che accedono alla rete partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle normative in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e nel rispetto della disciplina in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza, alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di rette…"

La partecipazione dell'utenza al costo del servizio è fondamentalmente motivata dalle seguenti ragioni:

- Per equità rispetto agli utenti di altri servizi erogati a titolo oneroso;
- Perché a parità di condizioni è giusto privilegiare coloro che godono di un reddito inferiore;
- Per favorire il coinvolgimento degli utenti e stimolarli alla partecipazione nell'organizzazione del servizio;
- Per ridurre i costi a carico dei Comuni del Distretto di Menaggio, con conseguente possibilità di ulteriore ampliamento del servizio;

Secondo i principi ed i criteri di massima previsti dal Piano Socio Assistenziale della regione la partecipazione degli utenti ai costi del servizio è determinata in relazione alle fasce di reddito ISEE. Le modalità di applicazione di tale fasce sono indicate in modo dettagliato nell'apposito Regolamento relativo ai criteri di compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi socio educativo assistenziali e relativo all'erogazione di contributi in denaro gestiti dall'Azienda Sociale Centro Lario e Valli.

# Art. 10 - Condizioni e requisiti per l'accesso al contributo economico

Il Servizio Sociale Professionale dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, dopo aver provveduto alla valutazione del bisogno socio assistenziale del soggetto, provvede alla valutazione economica dello stesso, definendo così l'entità del contributo da erogare da parte dell'ente locale, come previsto dal Regolamento relativo ai criteri di compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi socio educativo assistenziali e relativo all'erogazioni di contributi in denaro gestiti dall'Azienda Sociale Centro Lario e Valli. Tale contributo, in ogni caso, sarà sussidiario e non sostitutivo della quota spettante al soggetto stesso.

#### Art. 11 - Sospensioni e rinunce

L'erogazione del contributo economico per l'integrazione delle rette RSA o altre strutture residenziali è sospesa nel caso in cui vengono meno le condizioni per l'ammissione al Servizio.

#### Art. 12 - Controlli

Sulle dichiarazioni sostitutive ISEE presentate in ordine alla richiesta di interventi economici del presente regolamento vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

#### Art. 13 – Recuperi e rivalse

Qualora vengano accertati dal Servizio Sociale Professionale dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi, ma dovuti allo stesso, l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito o il suo legale rappresentante con un impegno di pagamento da sottoscriversi prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o del suo legale rappresentate che hanno sottoscritto l'impegno, l'**Azienda Sociale Centro Lario e Valli** sospende l'erogazione del contributo.

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'*Azienda Sociale Centro Lario* e *Valli*, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito e da questo non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

È fatta salva l'azione di rivalsa dell'**Azienda Sociale Centro Lario e Valli** per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione delle prestazioni assistenziali.

# Art. 14 - Norma finale

L'applicazione del presente Regolamento è subordinata all'adozione di specifici atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione dell'**Azienda Sociale Centro Lario e Valli** principalmente in relazione alla determinazione delle fasce di reddito per la partecipazione economica degli utenti sulla base del DPCM 159/2013 ai costi del servizio. Tutto quanto non definito nel presente regolamento è definito in altri atti predisposti dell'**Azienda Sociale Centro Lario e Valli**.

# Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire da 01.01.2021.